



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA
(testo coordinato)

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 28/10/1992, n. 83)

Modificato successivamente con:

- **deliberazione di Consiglio Comunale 07/09/1993, n. 55**
- **deliberazione di Consiglio Comunale 15/09/1994, n. 67**
- **deliberazione di Consiglio Comunale 12/09/1995, n. 59**
- **deliberazione di Consiglio Comunale 30/04/1998, n. 27**
- **deliberazione di Consiglio Comunale 30/11/1998, n. 80**
- **deliberazione di Consiglio Comunale 27/04/1999, n. 23**
- **deliberazione di Consiglio Comunale 26/06/2002, n. 25**
- **deliberazione di Consiglio Comunale 27/09/2004, n. 46**
- **deliberazione di Consiglio Comunale 26/06/2006, n. 24**

Interpretazione autentica dell'art. 27/bis con deliberazione di Giunta Comunale 12/11/1998, n. 207.

CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. Del DPR 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti all'atto del parto.

Art. 3

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

I feretri da disporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che, per effetto degli intagli medesimi, di ogni punto, sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private e a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm. 0,660 se di zinco, a mm. 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di cm. 3.

Art. 5

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, sarà collocata una targa con il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.

Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Se l'esumazione, la traslazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'articolo 83 del DPR 285/90.

Art. 7

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale, in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra deve essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi da maggio a settembre.

Art. 10

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o il custode del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della USL competente, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il

sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle norme di cui all'art. 19 del DPR 285/90.

Art. 12

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di codesti Comuni.

Art. 13

I cortei funebri debbono, d regola, eseguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero; oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose.

Art. 14

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 15

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero, deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà il permesso di seppellimento al custode del cimitero. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa del dell'estinto dove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.L.

Art. 16

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, fermo restando le autorizzazioni, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili, debbono, in ogni caso, essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta di zinco dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III

INUMAZIONI

Art. 17

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche, al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 18

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto, fino alla costipazione del terreno; il suo numero sarà riportato nell'apposito registro.

Art. 19

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 20

Per calare nella fossa un feretro, si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o braccia.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalle loro casse.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 21

Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere le seguenti dimensioni: m. 2 di profondità; m. 2.20 di lunghezza; m. 0.80 di larghezza.

Le fosse per i fanciulli sotto i 10 anni di età debbono avere come dimensioni: m. 2 di profondità; m. 1.50 di lunghezza; m. 0.50 di larghezza.

In entrambi i casi le fosse debbono distare tra loro almeno m. 0.50.

Art. 22

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori e corone.

Art. 23

(articolo modificato con deliberazione di C.C. 30/04/1998, n. 27)

Sulle fosse comuni saranno collocate lapidi verticali di marmo di dimensioni stabilite.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita della persona defunta, all'anno, mese e giorno della morte.

All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli precedenti e di quanto previsto dal presente articolo, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria per le fosse del campo comune.

Nei campi comuni è consentita esclusivamente la posa di lapidi verticali, con le iscrizioni previste dal 2° comma del presente articolo e secondo l'allegato grafico "A" dando la facoltà ai richiedenti della posa di perimetrazione della dimensione non superiore in larghezza e altezza di cm 12 e di siepi floreali della dimensione che non superi l'altezza di cm 20. (comma modificato con deliberazione di C.C. 26/06/2002, n. 25)

I lavori per la posa di tali manufatti potranno avvenire solo dopo il rilascio di nulla osta da parte del competente Ufficio Tecnico, a richiesta dei familiari del defunto e comprenderà anche l'allegato "A" del presente Regolamento come parte integrante del nulla osta medesimo.

CAPO IV

TUMULAZIONI (sepulture private)

Art. 24

(articolo modificato con deliberazione di C.C. 30/04/1998, n. 27)

Il Comune può concedere ai privati l'uso di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe e loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la sepoltura di resti mortali individuali, secondo gli allegati schemi di contratto, parti integranti del presente Regolamento.

Art. 25

La salma destinata alla tumulazione di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del DPR 285/1990.

Le tasse di concessione riguardanti le tumulazioni di cui all'articolo precedente sono fissate con delibera della Giunta Comunale.

Art. 26

(articolo modificato con deliberazione di C.C. 30/04/1998, n. 27)

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, sia edicole che riservate a terra, sono a carico dei privati concessionari.

Art. 27

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie, possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo, sono compresi:

- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge;

- le mogli dei fratelli, dei figli e dei nipoti discendenti in linea diretta.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 27/bis

(articolo aggiunto con deliberazione di C.C. 30/04/1998, n. 27)

L'esecuzione di manufatti quali tombe di famiglia riservate a terra, nonché edicole funerarie o cappelle private, dovrà avvenire esclusivamente sulle aree loro riservate e individuate in apposita planimetria, approvata dall'Amministrazione Comunale, nel quale sono stabilite le norme tecniche di esecuzione e le diverse tipologie edilizie dei diversi manufatti per le sepolture.

Per quanto attiene la sepoltura in loculi individuali nonché per gli ossarietti di cui al progetto approvato con delibera G.C. n. 101 del 30/4/1996, il concessionario è tenuto ad apporre le iscrizioni sulla lapide, già fornita dall'Amministrazione Comunale, la quale non potrà essere modificata o sostituita, secondo i seguenti elaborati grafici:

Allegato "B" per i loculi;

Allegato "C" per gli ossarietti.

Nel caso di sostituzione forzata per deterioramento, la nuova lapide, da porsi a spese e cura del concessionario, dovrà essere di tipologia, dimensioni, qualità e colore come la precedente originaria. Il vaso o l'ornamento da applicarsi alle lapidi dovranno essere di materiale similare (bronzo o ottone) allo stesso materiale della lampada votiva ~~e di dimensione massima di 30 cm.~~ (parte cassata con deliberazione di C.C. 27/04/1999, n. 23)

È data facoltà ai concessionari di poter applicare sulla lapide un simbolo manifestante il credo religioso e/o dediche. (comma modificato con deliberazione di C.C. 26/06/2002, n. 25)

Per quanto concerne i loculi in batterie e/o cappelle realizzate antecedentemente all'atto di G.C. n. 101 del 30/4/1996, nel caso sia di sostituzione di lapide per deterioramento che di posa ex novo, la stessa dovrà essere posata a cure e spese del concessionario e la tipologia, il materiale, il colore e la qualità dovranno essere la stessa di cui al precedente comma, fatta eccezione delle dimensioni massime le quali sono funzionalmente legate alla tipologia delle batterie e cappelle cui i loculi si riferiscono.

I lavori per la posa di tali manufatti potranno avvenire solo dopo il rilascio di nulla osta da parte del competente Ufficio Tecnico, su richiesta dei familiari del defunto, che

comprenderà l'allegato "B" del presente Regolamento come parte integrante del nulla osta medesimo.

Interpretazione autentica dell'art. 27/bis con deliberazione di G.C. 12/11/1998, n. 207:

Le salme di sesso femminile coniugate, di norma riporteranno il cognome e nome di nascita. È consentita comunque l'apposizione di cognome da coniugata, nome e cognome di nascita e nello specifico la dicitura "nata... (cognome di nascita).

Art. 28

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che sono state conviventi con i concessionari o che abbiano acquistato particolari benemeranze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93 del DPR 285/1990, è consentita qualora, in presenza di una richiesta indirizzata al Sindaco da anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno di particolari benemeranze è demandata al Sindaco.

Art. 29

È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. (comma sostituito con deliberazione di C.C. 07/09/1992, n. 55)

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione ed ai suoi eredi.

Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi motivo, salvo l'uso temporaneo autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data della concessione del loculo e di anni 99 (novantanove) per le nicchie. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso e del loculo e delle nicchie. (comma modificato dalla deliberazione di C.C. 12/09/1995, n. 59)

Art. 30

(articolo sostituito con deliberazione di C.C. 12/09/1995, n. 59)

Il Comune può concedere altresì agli erede del defunto, nei termini di cui al precedente art. 29, e solamente per i loculi, la facoltà di rinnovo della concessione per analogo periodo cui fu concessa in origine, previo pagamento del 25% del valore della tassa di concessione in vigore al momento della scadenza. Lo stesso criterio di pagamento sarà altresì richiesto a chi, allo scadere dei trent'anni previsti dalla concessione, avvanzerà richiesta di rinnovo, per analogo periodo, anche in assenza di salma.

I concessionari dei loculi la cui concessione abbia durata di anni trenta dalla data della tumulazione della salma, potranno avanzare domanda di rinnovo di tale concessione, per

ulteriori anni trenta, corrispondendo al Comune una cifra da calcolarsi con i criteri di cui al precedente comma.

Nel caso di non rinnovo della concessione, per esplicito volere degli eredi del defunto, il loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune il quale provvederà, al termine dei trent'anni della tumulazione della salma, alla estumulazione della salma medesima, collocando i resti mortali nell'ossario comune e seguendo le indicazioni dei familiari. Le spese per tali operazioni saranno a carico del Comune. Qualora la salma non risultasse completamente mineralizzata, si procederà alla inumazione in campo comune per almeno cinque anni ovvero alla cremazione su espressa volontà dei familiari aventi diritto. Le spese per le suddette operazioni saranno a carico dei familiari del defunto. (comma modificato con deliberazione di C.C. 27/09/2004, n. 46)

Art. 31

(articolo modificato con deliberazione di C.C. 30/04/1998, n. 27)

Gli spazi di uso pubblico e le superfici calpestabili in genere, devono essere tenute libere da qualsiasi ingerenza (vasi, fiori, ecc.). Nel caso di inosservanza di tale disposizione il Custode addetto ai Servizi Cimiteriali è autorizzato alla loro rimozione con deposito nel magazzino comunale. Per quelli indecorosi il Custode è autorizzato alla loro rimozione e/o trasporto nelle pubbliche discariche. Possono essere apposti più vasi o fiori nel periodo compreso fra il 15 ottobre ed il 15 novembre.

Art. 32

(articolo modificato con deliberazione di C.C. 30/04/1998, n. 27)

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione della Giunta Comunale. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti sono soggetti a Concessione Edilizia Gratuita di cui alla Legge 10/1977, che verrà rilasciata sentiti i pareri del Coordinatore Sanitario dell'USL competente e della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto verrà definito il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe dovranno essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno ed il progetto approvati, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Potranno altresì essere conferite in concessione, nel rispetto delle normative contrattuali vigenti, anche tombe di famiglia costruite dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dei propri interventi diretti.

Art. 33

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessioni tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune rientrerà nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto, o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sopra suolo o sottosuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque, secondo i prezzi vigenti.

Art. 34

(articolo sostituito con deliberazione di C.C. 15/09/1994, N. 67 e modificato con deliberazione di C.C. 27/04/1999, n. 23 e deliberazione di C.C. 26/06/2006, n. 24)

Nel caso che, per qual si voglia motivo, il titolare di loculo con concessione di durata trentennale dalla data della stipula della medesima, abbia intenzione a cederlo ad altri o, comunque, di disfarsene, è tenuto a ritornarlo al Comune che gli rimborserà una somma da calcolarsi come di seguito riportato:

- entro dieci anni: 35% del valore originariamente corrisposto
- periodo compreso fra gli undici e vent'anni: 50% del valore originariamente corrisposto
- periodo compreso fra i ventuno e i trent'anni: 80% del valore originariamente corrisposto

senza alcun adeguamento all'indice ISTAT. Per rinunce di concessioni stipulate oltre i trent'anni, seppur rinnovate, non verrà riconosciuto alcunché. I loculi ritornati al Comune saranno sistemati e dati in concessione ai richiedenti. Il nuovo concessionario dovrà pagare per il diritto di concessione un importo pari all'80% del costo vigente al momento della richiesta per ogni loculo. Alle domande di ritorno di concessione condizionata a nuova domanda di concessione, sarà dato parere non favorevole. Lo stesso criterio di rimborso verrà seguito anche per le rinunce ad ossarietti.

Art. 35

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa ne cimitero ove manca l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 36

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno durata di 99 anni salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale

che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi. La sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno quindi nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovrà dare pubblico avviso dell'azione del Comune.

Nel caso, invece, di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione stessa verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della decadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

La costruzione di cappelle o monumenti di famiglia, di tombe individuali o di famiglia non attribuiscono al concessionario il diritto di proprietà nel cimitero, ma soltanto quello di sepoltura.

Art. 37

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciata anteriormente al 10/2/1976, data di entrata in vigore del DPR 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del DPR 285/90.

Art. 38

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 39

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.

Si distinguono le esumazioni straordinarie, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento:

- a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- b) quando i cadaveri devono essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 40

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del DPR 285/90, vengono regolate dal Sindaco seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 41

Durante le operazioni per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, in apposite cassette di zinco recanti nome e cognome del cadavere esumato, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda per raccogliere e deporle in sepoltura privata.

Entro un mese dalla data dell'esumazione le lapidi, i cippi ecc..., qualora i familiari del cadavere esumato non ne decidano la sistemazione, diventeranno proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. saranno smaltiti nel rispetto del D.Leg.vo n. 22 del 5/2/1987 e succ. in quanto equiparati a rifiuti urbani. (comma modificato con deliberazione di C.C. 30/04/1998, n. 27)

Art. 42

(articolo modificato con deliberazione di C.C. 27/04/1999, n. 23)

Prima che siano trascorsi dieci anni per la sepoltura ad inumazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del DPR 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale porrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da riesumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di riesumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Le operazioni di esumazione straordinaria sono eseguite in presenza di personale dell'ASL competente.

Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni.

Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile.

Per professioni religiose che lo prevedono espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

Art. 42/bis - Estumulazioni

(articolo aggiunto con deliberazione di C.C. 27/04/1999, n. 23)

Ai sensi dell'art. 86 del DPR n. 285/1990, le estumulazioni si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal Sindaco.

Nel caso in cui la salma non sia completamente mineralizzata, il resto mortale dovrà essere inumato ovvero cremato per espressa volontà dei familiari aventi diritto. Le spese per le suddette operazioni saranno a carico dei familiari del defunto. Qualora venga effettuata la inumazione, dovranno essere create le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze

biodegradabili, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (comma modifica con deliberazione di C.C. 27/09/2004, n. 46)

È comunque consentita l'estumulazione effettuata prima della scadenza della concessione, dopo vent'anni dalla data del decesso. Il resto o il cadavere deve essere inumato ovvero cremato seguendo quanto specificato al punto che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del DPR n. 285/1990. (comma modifica con deliberazione di C.C. 27/09/2004, n. 46)

È altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constata che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

È consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione in accordo con le disposizioni sopra riportate al comma 2.

Art. 43

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altra sepoltura o da cremare, sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'USL e del custode del cimitero.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 44

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse dei privati, saranno versate nelle casse comunali le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite della Giunta Comunale.

CAPO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 45

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco su presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autentica di un notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/68, n. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile;
- c) certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autentica del Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

È consentita la cremazione dei cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del DPR 10 settembre 1990, n. 285 (26 ottobre 1990), precedentemente inumati o tumulati, seguendo le procedure di cui all'art. 79 del DPR n. 285/1990.

La cremazione dei resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del DPR n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo secondo anche quanto stabilito al paragrafo 15 della precedente circolare n. 24 del 24 giugno 1993. quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinarie e il sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (riesumazione o avvio alla cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

È consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima della entrata in vigore del DPR n. 285/1990, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82/1 e cinque nel caso di cui all'art. 86, commi 2 e 3), non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR n. 285/1990.

La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

(ultimi sei commi aggiunti con deliberazione di C.C. 27/04/1999, n. 23)

Art. 46

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto cremato.

Art. 47

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 48

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

Le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle predette urne, sono stabilite nel regolamento di igiene e sanità.

Art. 49

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 50

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie nel cimitero comunale, avere destinazione stabile ed offrire garanzia contro ogni profanazione.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale, in tre originali, dei quali uno rimarrà presso il custode del cimitero, uno a chi prenderà in consegna l'urna ed il terzo verrà trasmesso all'ufficio di stato civile.

Art. 51

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio della professione.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco, da parte del Coordinatore Sanitario, per la eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusa, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne, d'urgenza, comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore Sanitario dell'USL competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934.

Art. 52

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'USL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia su presentazione di:

- a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del luogo, dell'ora e del procedimento che intende eseguire;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del DPR 285/1990.

Art. 53

L'imbalsamazione di cadaveri portatori radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le precauzioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a mente degli artt. 9 e 69 del DPR 185/1964.

CAPO VII

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 54

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma residenti, in vita, nel Comune stesso;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tomba privata del cimitero stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del regolamento 803/1975 (dopo il 4° mese).

Art. 55

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale con orari e modalità affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Art. 56

Le vetture, automobili ed in genere qualsiasi veicolo, potrà introdursi nel cimitero soltanto per ragioni di servizio o con particolari autorizzazioni.

È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure vietato l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati, per mano, da persone adulte.

È proibito passare attraverso i campi e le fosse.

Art. 57

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e quindi bruciata nell'interno del cimitero.

Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario a cura del custode.

Art. 58

È vietata in tutta l'estensione del cimitero ogni coltivazione che non sia quella dei semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari.

Art. 59

È compito dei familiari dei defunti tenere decorosamente le tombe, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Art. 60

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamenta, anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo; di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 61

È vietata qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, come pure quelle di fiori, arbusti, corone.

Art. 62

È assolutamente proibito qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc... così come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dell'Autorità Comunale.

Art. 63

Salvo i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 64

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse contegno conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o Polizia Municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, all'evenienza, accompagnato. Fatto questo, si applicheranno le contravvenzioni penali previste dalla legge.

CAPO VIII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 65

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda

il servizio dei funerali e cimiteriali in genere e dell'Ufficio Tecnico per quanto riguarda la manutenzione e l'ordine.

Art. 66

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la pulizia, la conservazione del cimitero, nonché la tenuta dei registri e la conservazione degli atti.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

Art. 67

Il custode del cimitero deve:

1. dare la necessaria assistenza e prestazione per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. curare la pulizia dei viali, dei sentieri e gli spazi fra le tombe;
5. curare la pulizia dei portici, dei locali ed in genere di tutto il cimitero;
6. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.;
7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;
8. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
9. avvertire il Coordinatore Sanitario di tutte quelle necessità si presentassero in materia sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno impartite.

CAPO IV

CONTRAVVENZIONI

Art. 68

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa e pecuniaria, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340, 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12/7/1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/9/1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n. 1265.

~~In merito a quanto espresso dal 1° comma dell'art. 29 del presente regolamento, la collocazione di salme in loculi ove già sussistono cassettoni contenenti resti mortali, è vincolata al parere dell'USL competente. (comma derogato con deliberazione di C.C. 07/09/1992, n. 55)~~

Art. 70

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

Art. 1

I familiari o chi per essi, i direttori di istituti di ospedali e di qualunque altra collettività devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte,, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere nella camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'ISTAT.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa della morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero a meno che non vi sia il sospetto dei reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

A termini della lettera a) dell'art. 103 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n. 1265 e dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/9/1990, n. 285 i medici curanti o necroscopi devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. Tale denuncia deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del

decesso, su apposita scheda stabilita del Ministero della Sanità di intesa con l'ISTAT.

Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termine dell'art. 365 del codice penale, da parte del medico, nonché, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, a cura del Sindaco.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatta ai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e alla USL competente per territorio. Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria, purché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal medico nominato dall'USL locale competente.

La visita deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del DPR 10/9/1990, n. 285, e, comunque, non dopo le 30 ore. Il medico ha il compito di accertare la morte e di redigere il certificato di cui all'art. 141 dell'ordinamento dello stato civile.

Art. 7

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'USL competente per i necessari provvedimenti di disinfezione, e deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'ISTAT.

Art. 8

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale di Stato

Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme delle leggi sanitarie di Polizia Mortuaria, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 9

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante che necroscopo hanno l'obbligo di comunicare anche il semplice sospetto al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria.

In tal caso, l'autorizzazione alla pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, e la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 10

Per le inumazioni diparti del corpo umano asportate in seguito a operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 11

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e di feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età infrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'USL.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'USL, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento degli anzidetti prodotti del concepimento e dei nati morti.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 12

Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15/2/1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio della causa di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 13

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le precauzioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69, 74 del DPR 13/2/1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 14

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del DPR 285/1990. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui al suddetto art. 1, comma 7.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed

essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, e successive modifiche.

Quando abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria.

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione nelle celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei casi il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio dei elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/1975, n. 644, e successive modifiche.

Art. 16

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 17

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'USL il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 18

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusa, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Coordinatore Sanitario dell'USL adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 19

I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20

I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 21

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Nel Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

I Comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero, a norma dell'art. 49, comma 3 del DPR 185/1990, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

Nel caso di cui al comma precedente, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei Comuni interessati.

Art. 22

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale,

osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dall'USL competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/2/1964, n. 185.

L'USL comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento od esercizio provvede il Comune cui obitorio o deposito di osservazione appartengono.

Nel territorio di ciascuna USL le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una USL, oppure comprende più UU.SS.LL., le determinazioni in proposito sono assunte dal Comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del Comune.

Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffuse, in ragione di una ogni centomila abitanti.